

**COMUNE DI BORGIO D'ALBA**

PROV. VERCELLI

ENTE \_\_\_\_\_

***Regolamento***  
***APPLICAZIONE***  
***delle SANZIONI AMMINISTRATIVE***  
***alle VIOLAZIONI ai REGOLAMENTI***  
***ed alle ORDINANZE COMUNALI***

## SOMMARIO

|   |      |   |
|---|------|---|
| Art. 1 - Ambito di applicazione .....                                     | Pag. | 4 |
| Art. 2 - Principi e misure delle sanzioni amministrative pecuniarie ..... | »    | 4 |
| Art. 3 - Autorità competente .....  | »    | 4 |
| Art. 4 - Agenti accertatori .....   | »    | 4 |
| Art. 5 - Accertamento della violazione .....                              | »    | 6 |
| Art. 6 - Pagamento in misura ridotta .....                                | »    | 6 |
| Art. 7 - Rapporto .....   | »    | 6 |
| Art. 8 - Ordinanza-ingiunzione .....                                      | »    | 8 |
| Art. 9 - Norme finali .....   | »    | 8 |

## Art. 1 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito dalle norme cui si riferiscono, nei casi di violazione di norme di regolamenti ed ordinanze comunali che comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ai sensi del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, la quale, agli effetti del presente regolamento, sarà denominata "legge statale".

## Art. 2 Principi e misure delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali sono applicate sulla base dei principi generali previsti nelle norme del capo I, sez. I, della legge statale.

Ai sensi dell'art. 10, della legge statale, la sanzione consiste nel pagamento di una somma non inferiore a Euro 6,00 e non superiore a Euro 10.329,00, secondo la sanzione stabilita per ciascuna violazione. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Si intendono conseguentemente modificate in tal senso tutte le disposizioni comunali che stabiliscono come sanzione una somma inferiore o superiore ai limiti sopraindicati.

Salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa non può superare il decuplo del limite minimo.

Per le violazioni a norme per le quali i regolamenti e le ordinanze cui si riferiscono non prevedono specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro<sup>(1)</sup> 50,00 a Euro<sup>(1)</sup> 500,00.

Per le violazioni a norme di regolamenti ed ordinanze per le quali risulta già stabilita la sanzione editale si applica la sanzione ivi prevista, fatti salvi i limiti di cui al precedente secondo comma.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano i criteri stabiliti nell'art. 11 della legge statale.

(1) Precisare l'importo (per es.: da Euro 50 a Euro 500), nei limiti dell'art. 10 della L. n. 689/1981.

## Art. 3 Autorità competente

Agli effetti di quanto disposto all'art 14, comma terzo, all'art. 17, comma quarto, all'art. 18, commi primo e secondo, all'art 19, comma secondo e all'art. 20, della legge statale, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per autorità competente si intende il dirigente<sup>(1)</sup> del SERVIZIO cui COMPETE LA MATERIA OGGETTO del REGOLAMENTO/ORDINANZA cui LA VIOLAZIONE si RIFERISCE ai SENSI dell'ART. 107 del D.Lgs n. 267/00

(1) Specificare, secondo il caso "appositamente incaricato con provvedimento del Sindaco, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 e dell'art. \_\_\_\_\_ dello statuto comunale", ovvero "del settore/servizio \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 e dell'art. \_\_\_\_\_ dello statuto comunale", ovvero "del settore/servizio cui compete la materia oggetto del regolamento/ordinanza cui la violazione si riferisce, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 e dell'art. \_\_\_\_\_ dello statuto comunale".

## Art. 4 Agenti accertatori

Alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente regolamento provvede il personale della Polizia Municipale e quello incaricato della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Coloro che sono individuati per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono titolari dei poteri di cui all'art. 13 della legge statale. Essi devono essere muniti di apposito documento rilasciato dal comune.

Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge statale e quella degli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.

Ai fini dell'accertamento delle violazioni, gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora.

## **Art. 5** **Accertamento della violazione**

Le violazioni oggetto del presente regolamento sono accertate mediante verbale.

Il verbale di accertamento deve contenere:

- a) indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
- b) qualifica, cognome e nome del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
- c) generalità del trasgressore e/o generalità di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato;
- d) descrizione succinta del fatto costituente illecito;
- e) menzione delle norme che si presumono violate;
- f) generalità degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge statale;
- g) indicazione dell'autorità competente cui i soggetti interessati possono inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi ai sensi dell'art. 18 della legge statale;
- h) menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma del successivo art. 6, con l'indicazione del relativo importo e delle relative modalità di versamento;
- i) eventuali dichiarazioni del trasgressore e degli altri interessati cui la violazione viene contestata.

Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge statale.

Per la contestazione e la notificazione del verbale di accertamento della violazione al trasgressore ed agli altri soggetti obbligati, si applicano le disposizioni dell'art. 14 della legge statale.

## **Art. 6** **Pagamento in misura ridotta**

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione.

Il pagamento in misura ridotta è effettuato con le modalità stabilite dalle disposizioni comunali in vigore, che devono essere indicate sul verbale di accertamento.

## **Art. 7** **Rapporto**

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il comando o ufficio cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione deve inoltrare rapporto, completo del verbale di accertamento e di prova delle eseguite contestazioni e/o notificazioni all'autorità di cui al precedente art. 3.

**Art. 8**  
**Ordinanza-ingiunzione**

Contro l'accertamento della violazione il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti, nonché la richiesta di essere sentiti dalla stessa autorità.

L'autorità competente, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto.

Il pagamento della somma deve essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, con le modalità indicate nella stessa ordinanza. Se l'interessato risiede all'estero, il termine è di 60 giorni.

E' ammesso il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, sulla base dei presupposti e secondo le modalità stabiliti dall'art. 26 della legge statale.

**Art. 9**  
**Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge statale e degli artt. da 3 a 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

Con il presente regolamento si intendono confermate le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie contenute nei singoli regolamenti ed ordinanze comunali già in vigore, nonché i conseguenti provvedimenti sanzionatori adottati dal comune in seguito a violazioni, fatti salvi i limiti di cui al precedente art. 2, secondo comma.

